

18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

19) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200, tramite versamento virtuale mediante modello F23**

IL CONCESSIONARIO
Comune di Ortona
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona, Via Cavour n.24.

14/09/2020

IL CONCESSIONARIO
Comune di Ortona
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente



ESEMPLARE
BOLLO

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente

Validità prorogata fino al 13/09/2026 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data ~~22 APR 2022~~
172 APR 2022
L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini
L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona			
il <u>17/09/2020</u>	al n° <u>431</u>	serie <u>1</u>	
con l'esazione di euro <u>200,00</u>			
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)			

N. 04-21 del registro

N. 1669 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INSTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione ;
Vista l'istanza presentata dal Comune di Ortona con sede legale in Ortona, Via Cavour n.24, acquisita al prot. n. ARR-003814 in data 23/03/2020 e successiva integrazione acquisita al prot. n. ARR-003859 in data 24/03/2020 così come modificata con domanda acquisita al prot.n. ARR-004299 in data 6/04/2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-009936 in data 4/09/2020 ;
Vista la pubblicazione della domanda in data 6/04/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona con nota prot.n.8190 in data 15/05/2020, acquisita al prot. n. ARR-005680 in data 15/05/2020 ;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-006164 in data 28/05/2020 ;
Visto il parere favorevole rilasciato con nota prot. n.6359 in data 13/04/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-004553 in data 14/04/2020 ;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot.n°004470 in data 29/06/2020 ;
Vista la delibera n.26 in data 4/06/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la nota in data 20/04/2020 dell'Agenzia del Demanio di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-004776 in data 20/04/2020 ;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per l'anno 2020 di €. 361,90 in data 20/08/2020, richiesto con atto di accertamento n. 04-61/20 in data 1/07/2020 ;
Vista la polizza fidejussoria n. 2299609 dell'importo di € 800,00 emessa in data 2/09/2020 dalla Coface Compagnie Francaise D'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Sede di Pescara, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale ;
Vista la polizza RCT/RCO n.1/2176/65/154281176 per l'importo di €. 5.000.000,00 emessa in data 30/07/2018 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ortona-Lanciano e inoltre per un importo di €. 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio ;
Visti gli atti d'ufficio ;

CONCEDE

al **COMUNE di ORTONA**

codice fiscale 00149620692

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 24,88** situato nel **Comune di Ortona** e precisamente in **zona Molo Mandracchio del Porto di Ortona, catastalmente individuato al foglio 26 particella 4223**, allo scopo di **mantenere un'area scoperta di mq. 24,88 situata nel porto di Ortona al Molo Mandracchio, da adibire al posizionamento di n°13 banchi vendita al dettaglio del pescato locale**, e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone dovuto anno 2020 = € 361,90 (dal 14/09/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 14/09/2020 al 13/09/2024**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi

e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 9) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Le installazioni funzionali alle attività di vendita ambulante, ancorché amovibili, non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali locali, ciò pur in situazioni di condizioni meteorologiche avverse che possano ricorrere nella zona; al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della richiesta Concessione demaniale, il quale presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 11) La gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività a cui la Concessione verte, ivi incluso lo smaltimento delle acque di risulta da eventuali operazioni di lavaggio, ricadrà totalmente a carico del soggetto concessionario, che assumerà in proposito ogni onere nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative di cui, in particolare, si richiama il D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii. (Norme in materia ambientale). E' quindi fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti prodotti nell'ambito della concessione nei punti di raccolta a servizio dell'operatività portuale locale.
- 12) In linea generale, le attività a cui la Concessione demaniale verte dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di tutela ambientale, di ordine pubblico, di polizia marittima e sicurezza doganale.
- 13) Si rimanda alle valutazioni dei datori di lavoro competenti l'individuazione delle misure di tutela e prevenzione da adottare, in relazione ai rischi specifici del caso, per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori operanti nell'ambito della concessione.
- 14) Resta in capo al soggetto concessionario ogni operazione di pulizia che sia necessaria al costante mantenimento degli spazi ad oggetto della concessione nelle giuste condizioni di decoro e di igiene, ciò sia nelle ore di svolgimento delle attività di vendita ambulante che alla cessazione giornaliera delle stesse.
- 15) Resteranno altresì in capo al titolare della concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al conseguimento dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti.
- 16) Il canone applicato è stato determinato in base al Decreto Interministeriale 19/07/1989, attuativo delle disposizioni della legge n° 160 del 5/05/1989 – Artt. 1 e 4 della legge 494/1993 e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.
IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.